

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 101

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 novembre 2010)

### INDICE

AMORUSO: sulla liberazione di Liu Xiaobo e sul mancato rispetto dei diritti umani in Cina (4-03841) (risp. SCOTTI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 3159	NEGRI ed altri: sull'attribuzione dei crediti scolastici alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (4-03154) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	Pag. 3167
BUTTI: sull'indennizzo agli azionisti Alitalia (4-02065) (risp. GIORGETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	3160	PERDUCA, PORETTI: sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Uganda (4-03852) (risp. SCOTTI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	3172
sull'iter di approvazione del regolamento in materia di obbligo di registrazione delle informazioni per le case da gioco (4-02989) (risp. DAVICO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3162	PINOTTI: su diverse problematiche che affliggono gli istituti scolastici liguri (4-02182) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	3175
sull'indennizzo agli azionisti Alitalia (4-03491) (risp. GIORGETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	3161	POLI BORTONE: sulla mancata assegnazione di un dirigente scolastico ad una sede in Puglia (4-03244) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	3177
LEGNINI: sull'insegnamento di chimica e fisica negli istituti tecnici (4-03833) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	3164	RIZZI: sullo svolgimento di atti di culto nelle scuole (4-03057) (risp. GELMINI, <i>ministro dell'istruzione, università e ricerca</i> )	3178



AMORUSO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

l'annuncio della vittoria del Premio Nobel per la pace da parte del dissidente Liu Xiaobo, che da tempo si trova in carcere con una condanna a 11 anni, ha portato a un pesante giro di vite da parte della Cina sia sul piano della libertà di stampa che nei confronti della moglie dello stesso Liu;

lo sviluppo economico e sociale della Cina, davvero strepitoso, deve coniugarsi, anche grazie all'impegno e alle pressioni da parte dell'Unione europea, con una nuova cultura dei diritti umani e del rispetto per le opinioni politiche in contrasto con quelle del Partito unico,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo italiano abbia attivato o abbia intenzione di attivare in ambito europeo per far sì che l'Unione europea chieda alla Cina la liberazione di Liu Xiaobo e di tutti i dissidenti politici attualmente incarcerati.

(4-03841)

(14 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Liu Xiaobo è uno scrittore cinese, attivo da molti anni nella difesa dei diritti umani sulla scena nazionale del suo Paese. Nel dicembre 2008, in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, egli pubblica il manifesto «Charta 08», di cui è principale estensore, in cui auspica la riforma del sistema politico cinese in senso democratico e pluralista. Sottoposto immediatamente allo stato di fermo dalle autorità di polizia, l'arresto viene confermato solo nel giugno 2009, sulla base dell'accusa di «incitamento alla sovversione del potere dello Stato». Nel dicembre 2009 si è svolto il processo di primo grado, che lo ha visto condannato a 11 anni di prigionia e a due anni di interdizione dai pubblici uffici. La sentenza è stata confermata in appello l'11 febbraio 2010.

L'8 ottobre 2010 lo scrittore Xiaobo è stato insignito del premio Nobel per la pace «per il suo impegno non violento a tutela dei diritti umani nel suo Paese». Successivamente a tale assegnazione, il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Catherine Ashton, hanno rilasciato dichiarazioni con le quali, nell'esprimere le loro congratulazioni a Liu Xiaobo, hanno rimarcato come la decisione di assegnare tale premio al dissidente rappresenti un forte e chiaro messaggio di sostegno ai difensori dei diritti umani nel mondo, enfatizzando parimenti la rilevanza della tutela dei diritti umani nella politica estera dell'Unione.

La vicenda di Liu Xiaobo è stata, inoltre, oggetto di una *demarche* effettuata lo scorso 14 ottobre dalla delegazione della Commissione a Pe-

chino che, volta a sensibilizzare la controparte sulla necessità di garantire il rispetto del diritto d'espressione, ha ribadito la centralità che viene riconosciuta al rafforzamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani. Ultimamente l'Unione europea ha evocato la liberazione di Liu Xiaobo in un «EU Statement on country situations», emesso in sede di Terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il caso di Liu Xiaobo era stato, peraltro, già sollevato in occasione dell'ultima sessione del dialogo semestrale sui diritti umani tra la stessa Unione e la Cina, avviato nel 1995. L'esercizio funge da piattaforma per un franco scambio di vedute sul tema in un formato che permette un *focus* esclusivo sui diritti umani, tanto sull'applicazione degli stessi in Cina, quanto riguardo al monitoraggio di casi individuali, vittime di violazioni dei diritti della persona. La prossima sessione di dicembre del dialogo offrirà l'opportunità per ribadire agli interlocutori cinesi le preoccupazioni e le aspettative dell'Unione riguardo al caso di Liu Xiaobo.

Si ricorda inoltre che alla notizia dell'assegnazione del premio Nobel, anche il ministro Frattini ha immediatamente rilasciato, a nome del Governo italiano, una dichiarazione che rafforza la linea adottata da Bruxelles, riconoscendo come i valori della libertà e dei diritti della persona siano alla base della cultura europea e come l'Europa debba continuare a sostenerli ovunque nel mondo, senza condizioni. Anche durante la sua visita di Stato nel Paese, tenutasi lo scorso ottobre, il presidente Napolitano ha più volte ricordato, nei colloqui con le massime autorità locali, la necessità del miglioramento della pratica della democrazia e della tutela dei diritti umani, invitando altresì Pechino a proseguire con impegno «il cammino intrapreso dalla Cina sulla via delle riforme politiche, del rafforzamento dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani».

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SCOTTI

(18 novembre 2010)

---

BUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che: in seguito alla privatizzazione della compagnia aerea di bandiera, il Ministero dell'economia e finanze ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA), rivolta agli azionisti Alitalia;

in base al decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai possessori di azioni della società «Alitalia» viene riconosciuto un rimborso pari a 0,2722 euro per ogni azione, con l'emissione di buoni del tesoro pluriennali con scadenza il 31 dicembre 2012, senza interessi, e con un limite massimo di 50.000 euro;

per le migliaia di cittadini che possedevano azioni della società «Alitalia» questo provvedimento ha comportato la perdita di una parte cospicua dei loro risparmi;

infatti il rimborso previsto per ciascuna azione è di molto inferiore al valore medio del titolo della società «Alitalia» che nell'ultimo anno è di quattro volte superiore a 0,2722 euro,

si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per aumentare il valore dell'indennizzo previsto per gli ex azionisti Alitalia che hanno aderito all'offerta pubblica di acquisto lanciata dal Ministero, equiparandolo almeno al valore nominale delle azioni pari a 0,9355 euro.

(4-02065)

(6 ottobre 2009)

BUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in seguito alla privatizzazione della compagnia aerea di bandiera, il Ministero dell'economia e delle finanze ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto, rivolta agli azionisti Alitalia;

in base al decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 ai possessori di azioni Alitalia viene riconosciuto un rimborso pari a 0,2722 euro per ogni azione, con l'emissione di buoni del tesoro poliennali con scadenza il 31 dicembre 2012, senza interessi, e con un limite massimo di 50.000 euro;

come già evidenziato dall'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo 4-02065, presentato il 6 ottobre 2009, per le migliaia di cittadini che possedevano azioni Alitalia questo provvedimento ha comportato la perdita di una parte cospicua dei loro risparmi;

infatti il rimborso previsto per ciascuna azione è di molto inferiore al valore medio del titolo Alitalia che nell'ultimo anno è di quattro volte superiore a 0,2722 euro,

si chiede di sapere quali misure di competenza intenda adottare il Ministro in indirizzo per portare il valore dell'indennizzo previsto per gli ex azionisti Alitalia che hanno aderito all'OPA lanciata dal Ministero dell'economia a 1,35 euro ad azione eliminando il limite massimo previsto di 50.000 euro, con scadenza 31 luglio 2010 e con la previsione di un'eventuale preferenza di ingresso privilegiato nella nuova Alitalia.

(4-03491)

(21 luglio 2010)

RISPOSTA. (\*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-02065 e 4-03491, concernenti l'indennizzo previsto per gli ex azionisti Alitalia, che hanno aderito all'offerta pubblica di acquisto lanciata dal Ministero.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 7-*octies*, comma 3, lettera *a-bis*), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che il controvalore oggetto di rimborso per i titolari di azioni di Alitalia – Linee aeree italiane SpA viene determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione del titolo, ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione.

Tale valore risulta, dunque, così fissato in relazione anche al tipo di strumento finanziario, che per le sue caratteristiche presenta un profilo di rischio maggiore rispetto ad altri strumenti, come le obbligazioni, oggetto di rimborso nel medesimo provvedimento legislativo.

Con specifico riferimento al quesito inteso a conoscere se si intendano adottare misure volte ad aumentare il citato valore dell'indennizzo, si fa presente che al momento non sono in corso iniziative nel senso ipotizzato.

Per quanto concerne, invece, i tempi necessari per la definizione dell'operazione di scambio, si precisa che sono state completate le verifiche sui dati trasmessi dagli intermediari finanziari e sono pervenuti i titoli Alitalia per i quali è stato richiesto lo scambio; pertanto, si prevede che entro la prima metà del mese di dicembre 2010 possano essere emessi i titoli di Stato da offrire agli aderenti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

GIORGETTI

(17 novembre 2010)

BUTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 ha imposto l'obbligo per gli Stati membri di procedere all'identificazione e verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda *fiche* di valore pari o superiore a 2.000 euro;

la direttiva afferma inoltre che tale obbligo si considera già assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti al momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati;

il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009, che recepisce la direttiva europea, prevede all'articolo 24, comma 2, un ulteriore e oneroso obbligo per le case da gioco in mano pubblica, non contemplato nella direttiva. Si prevede infatti per queste l'obbligo di ricollegare qualsiasi operazione di acquisto (o cambio) di *fiche* pari o superiore a 2.000 euro ai dati identificativi dei giocatori che hanno effettuato tali operazioni;

purtroppo è di questi giorni la proposta ministeriale di «Regolamento in materia di obbligo di registrazione delle informazioni per le case da gioco», adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 231 (antiriciclaggio), con decorrenza dal 30 aprile 2010, pro-

posta che dà attuazione alla norma che, come detto, pone l'ulteriore obbligo per le case da gioco pubbliche di ricollegare qualsiasi operazione di acquisto (o cambio) di *fiche* pari o superiore a 2.000 euro ai dati identificativi dei giocatori;

l'adozione di questo regolamento comporterebbe un aggravio dei costi di gestione e un inevitabile calo di clientela con evidenti e gravissime conseguenze per le quattro case da gioco italiane;

inoltre, il provvedimento sarebbe del tutto inutile laddove rivolto alle case da gioco in mano pubblica e non porterebbe alcun beneficio concreto in termini di contributo alla lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;

l'entrata in vigore di queste nuove misure renderebbe necessario dal punto di vista tecnico un complesso intervento sui *software* gestionali dei quattro casinò italiani con cui i dati di identificazione della clientela vengono trattati e registrati;

ai problemi strutturali si aggiungerebbero nuovi obblighi in ambito organizzativo: il personale di cassa, ad esempio, sarebbe impiegato in nuove e ulteriori attività, quale la registrazione dei dati identificativi di tutti i clienti che effettuano un acquisto o un cambio di *fiche* per un importo uguale o superiore ai 2.000 euro, con un notevole aggravio organizzativo e un sensibile aumento delle code e dei tempi d'attesa per i clienti;

da sottolineare poi l'impatto che la nuova norma avrebbe sui clienti che potrebbero percepire la continua richiesta di documenti d'identificazione personale e di registrazione delle proprie operazioni di acquisto o cambio (ad ogni operazione di 2.000 euro è richiesta l'esibizione di un documento d'identità o equivalente, ad esempio della carta di ingresso), come un'indebita seccatura o, peggio, una violazione della propria *privacy*;

una riflessione specifica merita il casinò di Campione d'Italia che sarebbe particolarmente penalizzato dall'entrata in vigore di questo regolamento vista la vicinanza con i tre Casinò svizzeri di Lugano, Mendrisio e Locarno dove non vigono le restrittive disposizioni comunitarie ed italiane in materia;

da sempre Federgiochi si è mostrata molto critica nei confronti delle previsioni contenute nel suddetto decreto legislativo e ora riprese da questa proposta di regolamento che comporterebbe gravissime conseguenze economiche e gestionali per le case da gioco pubbliche,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno posporre l'entrata in vigore del «Regolamento in materia di obbligo di registrazione delle informazioni per le case da gioco» al 30 aprile 2012, onde far sì che le case da gioco italiane possano disporre di una tempistica idonea per i necessari adeguamenti richiesti dalla normativa e consentire contestualmente nuove ed approfondite riflessioni sul mutato mercato dei giochi avvenuto nel frattempo in Italia.

(4-02989)

(13 aprile 2010)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il «Regolamento in materia di obbligo di registrazione delle informazioni per le case da gioco» non è ancora stato adottato.

Al riguardo, si segnala che in data 30 aprile 2010 si è tenuta un'apposita riunione interministeriale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle case da gioco operanti in Italia.

È appena il caso di sottolineare che la riorganizzazione del quadro complessivo dei controlli nasce dall'esigenza di offrire una più efficace «barriera» preventiva alle infiltrazioni mafiose.

Coerentemente, la bozza di regolamento ha previsto l'obbligo generalizzato del rilascio della tessera di ingresso, differenziandone l'utilizzo, a seconda che si tratti di case da gioco pubbliche (con le modalità derogatorie di cui al comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007), ovvero di case da gioco che non si giovano di tale deroga perché non pubbliche (al momento, nessuna), per le quali troverebbe invece applicazione (teorica) il regime ordinario di cui al comma 1 del predetto articolo 24.

Peraltro, alcune delle proposte avanzate da «Federgiooco» nel corso della predetta riunione sono state ritenute meritevoli di approfondimento, per cui è stato deciso di rivedere la predetta bozza di regolamento, con particolare riferimento alle specifiche tecniche relative agli obblighi di registrazione previsti per le case da gioco.

In relazione alle proposte avanzate, si è quindi deciso di procedere alla modifica della bozza e di ritrasmetterla alle amministrazioni presenti alla riunione per un'ulteriore valutazione, prima dell'inoltro al Garante per la protezione dei dati personali per il successivo *iter* di approvazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DAVICO

(12 novembre 2010)

LEGNINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nell'attuale ordinamento scolastico, l'insegnamento delle discipline di chimica e fisica presso gli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo giuridico, economico, aziendale (IGEA) e gli Istituti tecnici per il turismo (ITER) è attribuito sia ai docenti appartenenti alla classe di concorso A013 (chimica) sia a quelli appartenenti alla classe di concorso A038 (fisica);

la riforma del secondo ciclo di istruzione introdotta dall'attuale Governo, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo anno scolastico 2010-2011, apporta importanti novità anche in ordine alla riorganizzazione dei suddetti istituti;

in particolare, con il nuovo regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla



legge 6 agosto 2008, n. 133, gli attuali IGEA e ITER saranno raggruppati in un unico settore, cosiddetto economico, sotto due diversi indirizzi: «amministrazione, finanza e *marketing*» e «turismo»;

per quanto attiene all'insegnamento della fisica e della chimica presso i suddetti istituti tecnici, il nuovo ordinamento attribuisce l'insegnamento di dette discipline a docenti appartenenti a classi di concorso diverse; infatti, l'insegnamento della fisica per l'indirizzo amministrazione, finanza e *marketing* viene attribuito unicamente al docente della classe di concorso A038 (fisica) e non anche a quello della classe di concorso A013 (chimica), mentre, nell'indirizzo turistico, viene attribuito ai docenti appartenenti ad entrambe le classi di concorso;

in alcune bozze, circolanti in rete, l'insegnamento di fisica e chimica negli istituti economici è attribuito anche ai docenti della classe di concorso A060 (scienze naturali) con la conseguenza di un'ulteriore compressione, per i docenti della classe di concorso A013, degli spazi di insegnamento con il reale pericolo di risultare in esubero, dato che, secondo quanto previsto nei nuovi regolamenti, i docenti appartenenti alla classe di concorso A013 (chimica) sono abilitati all'insegnamento di tale disciplina esclusivamente nei licei scientifici opzione scienze applicate e non anche negli altri licei;

considerato che:

tali previsioni comportano forti sperequazioni tra docenti che, pur facendo riferimento a classi di concorso differenti, appartengono alla stessa area culturale e posseggono una formazione universitaria adeguata per entrambi gli insegnamenti;

inoltre, tali previsioni potrebbero creare un serio impedimento alla riconversione dei docenti di ruolo in materie affini, che pertanto potrebbero risultare in esubero rispetto agli attuali organici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, anche in considerazione dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico, non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza al fine di sanare le incongruenze contenute nei nuovi regolamenti di riordino degli istituti tecnici e dei licei relativamente all'attribuzione dell'insegnamento delle discipline di fisica e di chimica, al fine di impedire ingiustificate diversità di trattamento tra i docenti appartenenti alla stessa area culturale;

in particolare, se non ritenga opportuno prevedere che negli istituti tecnici, indirizzo amministrazione, finanza e *marketing*, l'insegnamento sia di fisica che di chimica possa essere attribuito anche ai docenti appartenenti alla classe di concorso A013 (chimica);

inoltre, se non ritenga opportuno prevedere che i laureati in chimica (classe di concorso A013) possano insegnare chimica in tutti i licei e non solo, come previsto dal nuovo ordinamento, nel liceo scientifico opzione scienze applicate;

infine, se le notizie circa la possibilità di attribuire l'insegnamento di chimica e fisica negli istituti tecnici economici anche ai docenti della classe di concorso A060 siano fondate e se il Ministro abbia valutato le

gravi ripercussioni occupazionali che potrebbero derivare da tale modifica a danno di una sola classe di concorso (A013) che, così come attualmente predisposto nel nuovo ordinamento, non può trovare sbocchi professionali in altre scuole (licei) in cui è previsto l'insegnamento della chimica.

(4-03833)

(13 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione con la quale si chiede che ai docenti appartenenti alla classe di concorso 13/A venga attribuito l'insegnamento della fisica e della chimica nel nuovo indirizzo «amministrazione finanza e marketing» degli istituti tecnici.

Si precisa preliminarmente che è in corso di definizione lo schema di regolamento per la razionalizzazione e per l'accorpamento delle classi di concorso, previsto dall'articolo 64, comma 4, lett. a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella prospettiva di una maggiore flessibilità di impiego dei docenti.

In merito alla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010-2011, primo anno di attuazione della riforma della scuola secondaria di II grado che, com'è noto, sarà avviata a partire dalle prime classi, la circolare ministeriale 13 aprile 2010, n. 37, precisa che «ai fini della definizione degli organici e della conseguente mobilità, si è reso necessario (...) continuare ad utilizzare le attuali classi di concorso, in cui andranno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino».

La circolare precisa, altresì, che «gli insegnamenti che trovano confluente in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere trattati come insegnamenti atipici, la cui attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la continuità didattica».

Per quanto riguarda, in particolare l'insegnamento delle scienze integrate negli istituti tecnici dell'indirizzo «amministrazione, finanza e marketing» si fa presente che con nota del 25 maggio 2010, prot. n. 5358, sono state trasmesse ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali le tabelle di confluenza della attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative alle sole classi prime dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali interessate dal riordino dal 1° settembre 2010; nella tabella di confluenza risulta che detto insegnamento dell'indirizzo «amministrazione, finanza e marketing» sia attribuito anche ai docenti appartenenti alla classe di concorso 13/A.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(12 novembre 2010)

NEGRI, CHIAROMONTE, MARCENARO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar del Lazio che, nell'estate 2009, annullò le ordinanze emanate dall'ex Ministro Giuseppe Fioroni, in cui si affermava che anche l'ora di religione cattolica contribuiva all'attribuzione di crediti scolastici che gli studenti raccolgono nell'ultimo triennio di scuola superiore in vista della maturità;

secondo i giudici del Consiglio di Stato, gli studenti, che scelgono di non avvalersi dell'ora di religione cattolica, non verrebbero discriminati nella valutazione finale, perché potrebbero frequentare dei corsi alternativi che il Consiglio di Stato, nella stessa decisione, invita ad istituire in tutte le scuole;

i tagli governativi operati sulla scuola fanno sì che, attualmente, questi corsi alternativi siano quasi del tutto assenti e che, in ogni caso, non siano valutati ai fini dell'assegnazione dei crediti scolastici;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dichiarato che, nel pieno rispetto della scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, tale provvedimento vale per quanti scelgono di seguire le lezioni di religione. In tal caso, la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre, quindi, all'attribuzione del credito scolastico;

l'anno scolastico è quasi finito e, durante gli scrutini, i Consigli di classe dovranno attribuire il credito scolastico in vista degli esami di maturità. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il giudizio dei professori di religione cattolica dovrebbe concorrere alla determinazione del credito, ma solo per chi si avvale di questo insegnamento. Di conseguenza gli studenti che, per appartenenza ad un altro credo religioso o per loro libero convincimento, non seguono le lezioni di religione cattolica non avranno né giudizio né credito;

la decisione di disporre, per l'anno scolastico in via di conclusione, che gli insegnanti di religione cattolica possano partecipare alla determinazione dei crediti scolastici, oggettivamente viene a costituire un'indebita discriminazione degli studenti che hanno scelto di non avvalersi di tale insegnamento e non possono giovare, ai fini della valutazione finale, di analoghi crediti aggiuntivi, e determina una gravissima e intollerabile violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità di applicazione del provvedimento annunciato dal Ministro in indirizzo, e se queste contengano l'istituzione per il prossimo anno, in tutte le scuole, di corsi alternativi all'ora di religione cattolica, nonché la previsione che tali insegnamenti contribuiscano all'attribuzione di crediti scolastici utili alla valutazione finale dello studente;

se il Ministro in indirizzo abbia piena consapevolezza che una mera applicazione della sentenza del Consiglio di Stato all'anno scolastico in corso e, comunque, senza l'istituzione effettiva di corsi alternativi al-

l'ora di religione cattolica, non solo costituirebbe una aperta e gravissima violazione del principio di uguaglianza, ma esporrebbe gli scrutini e le valutazioni finali delle scuole superiori d'Italia ad una valanga di ricorsi ed impugnazioni, con grave danno per gli studenti e per la credibilità e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche.

(4-03154)

(13 maggio 2010)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI – del 7 maggio 2010, n. 2749, si chiede di conoscere le modalità di attuazione dei corsi relativi alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e l'attribuzione del punteggio per il credito scolastico derivante dalla partecipazione alle stesse attività.

Va premesso che il Consiglio di Stato, con la suddetta sentenza, ha riformato la sentenza del TAR del Lazio n. 7076/2009 ed ha riconosciuto la legittimità delle ordinanze ministeriali relative agli esami di maturità nella parte in cui stabilivano che ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, determinato dalla media dei voti riportata dall'alunno, occorreva tener conto anche del giudizio espresso dal docente di religione. Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto che, nel caso l'alunno scelga di avvalersi di questo insegnamento, la materia diventa per lo studente obbligatoria e concorre all'attribuzione del credito scolastico.

Circa le modalità di attuazione delle attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica, si richiamano le circolari ministeriali emanate in materia in occasione della prima applicazione della nuova normativa concordataria.

In particolare, con riferimento alla sola scuola secondaria di primo grado – settore in cui probabilmente il problema risulta più avvertito a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali – nella circolare ministeriale n. 130 del 1986 si prevedeva che «lo svolgimento di tali attività è programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentite, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori o chi esercita la potestà»; si precisava inoltre che i contenuti dovrebbero rivolgersi «all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile».

Successivamente, nella circolare ministeriale n. 211 del 1986, si richiamava l'attenzione sulla necessità che i collegi dei docenti provvedano rapidamente a programmare dette attività, informandone i consigli di classe affinché questi contattino i genitori per le decisioni conseguenti.

La circolare ministeriale n. 316 del 1987, poi, ribadiva «la necessità che da parte dei Collegi dei docenti siano formulati dei precisi programmi» facendo contestualmente presente che, per quanto riguarda l'eventuale scelta dello studio individuale con assistenza di personale docente, quest'ultima «può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi

anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti».

Per quello che riguarda in specie l'impiego del personale docente in tali attività, nella suddetta circolare ministeriale n. 211 del 1986 si ribadiva che «tutto il personale docente, in particolare quello appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o comunque a disposizione perché in soprannumero, deve essere interamente utilizzato» e si precisava che solo «qualora l'applicazione dei criteri sopraindicati e, per ultimo, il ricorso all'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo da parte di docenti in tal senso disponibili non consentano di assicurare lo svolgimento delle attività in questione, potrà procedersi, con provvedimento adeguatamente motivato, all'assunzione di personale supplente temporaneo».

Inoltre, nella circolare ministeriale n. 302 del 1987 si faceva presente che per le attività alternative «si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti», mentre solo «in via assolutamente residuale» si potranno conferire «supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie (...), raggruppando per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio».

Infine, nella menzionata circolare ministeriale n. 316 del 1987, si ribadiva che «debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni che si avvalgono e per quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, il rispetto del principio della par condicio. (...) Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio».

Riassumendo, da tale quadro di riferimento risulta che le attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica devono essere assicurate nelle scuole ricorrendo, nell'ordine: 1) a personale docente in soprannumero o comunque a disposizione della scuola; 2) a docenti tenuti al completamento dell'orario di servizio; 3) a docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive.

Laddove manchi la disponibilità oraria di personale già in servizio, i dirigenti scolastici, una volta accertata la mancanza di personale comunque a disposizione, devono attivarsi per acquisire la disponibilità di docenti per lo svolgimento di ore aggiuntive nell'espletamento delle attività alternative variamente richieste e programmate.

Le risorse economiche per coprire tali esigenze possono essere poste a carico della Direzione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze nel caso in cui si tratti di ore aggiuntive di docenti già retribuiti da

tale ufficio, atteso che si tratta di un servizio stabilmente e continuamente assicurato dal docente fino al termine delle lezioni.

Un'ulteriore possibilità di intervento può essere individuata nell'utilizzo del fondo di istituto che ogni scuola ha a disposizione per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. In tale ambito le singole istituzioni scolastiche possono prevedere uno specifico progetto da destinare alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Con tali accorgimenti, e nel puntuale rispetto delle richieste presentate dagli interessati, è quindi possibile assicurare il regolare svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica. Sulla necessità di assicurarne lo svolgimento è stata da ultimo richiamata l'attenzione nella circolare ministeriale n. 59 del 23 luglio 2010, relativa all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2010-2011.

Passando all'ulteriore questione posta – l'attribuzione del punteggio per il credito scolastico – si richiama l'ordinanza ministeriale n. 44 de 5 maggio 2010, relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009-2010, che al riguardo ripropone quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009.

In particolare, l'articolo 8, comma 12, della citata ordinanza ministeriale n. 44 precisa che l'attribuzione del punteggio del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, viene effettuata, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, dal competente consiglio di classe, nella composizione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto.

In altri termini, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, il docente di religione non attribuisce un voto ma un giudizio sull'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto, come, d'altronde, prevede l'articolo 309, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

A tale ultimo riguardo, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 309, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 297 del 1994, l'insegnante di religione cattolica fa parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti e partecipa a pieno titolo, solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, a tutte le attività di valutazione periodiche e finali, ivi compresa quella relativa all'attribuzione del credito scolastico per gli istituti di istruzione secondaria superiore, prevista dalla disciplina

sull'esame di Stato di cui alla legge n. 425 del 1997 e alla legge 11 gennaio 2007, n. 1 (si veda anche art. 14, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001; articolo 8, commi 13 e 14, dell'ordinanza ministeriale n. 40 del 2009).

Nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (articolo 37, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001). In tal senso dispone il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23 giugno 1990 (Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), che testualmente recita: «Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

E ancora, il citato articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 44 del 2010 precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, il consiglio di classe tiene conto altresì degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. Sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito attività di studio individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dall'istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.

Parimenti rilevano ai fini dell'attribuzione del credito scolastico le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, come sopra specificato con il riferimento all'articolo 8, comma 12, dell'ordinanza ministeriale n. 44 del 2010. Tali attività vengono svolte previa programmazione da parte delle singole istituzioni scolastiche e trovano collocazione nel piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

L'amministrazione provvede al monitoraggio delle scuole al fine di verificare il rispetto della vigente normativa.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(12 novembre 2010)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 2 ottobre 2010 (sabato mattina), il giornale ugandese «Rolling Stone» ha pubblicato nella prima parte di una serie di 4 edizioni le foto di 100 lesbiche ed omosessuali correlati da dati personali, chiedendone l'impiccagione da parte del Governo;

il *tabloid* ugandese sostiene che *gay* e lesbiche sono volti a «reclutare» entro il 2012 in un complotto internazionale un milione di bambini sotto i 12 anni, in quanto ritenuti facilmente convertibili all'omosessualità e alla bisessualità;

nell'articolo un anonimo dirigente della chiesa ugandese asserisce che: «Se il Governo non farà un passo coraggioso per l'impiccagione di decine e decine di omosessuali, il vizio continuerà a mangiare la fibra morale e la cultura della nostra grande nazione»;

alcuni *leader* politici e della chiesa ugandese, per anni, hanno sostenuto che ci sia in atto una cospirazione internazionale delle Nazioni Unite e di alcuni Governi occidentali per convertire i giovani ugandesi all'omosessualità, con miliardi di dollari che vengono incanalati segretamente verso associazioni *gay* ugandesi;

nell'articolo inoltre si fa riferimento alla metodologia usate per l'indagine che si è servita di vari siti *web* sia nazionali che internazionali e di *facebook* per rintracciare, collezionare per poi pubblicare, foto, identità e dati, oltre che di infiltrazioni effettuate anche con l'uso di telecamere nascoste sia in luoghi di ritrovo pubblici che in abitazioni private;

fonti locali riferiscono che una coalizione, formatasi a seguito della pubblicazione dell'articolo, si è recata presso la sede del giornale per consegnare personalmente una lettera al redattore, in cui si chiede un atto pubblico di scuse e di non proseguire nella pubblicazione di ulteriori foto e dati personali come annunciato nell'articolo;

la lettera ha ricevuto risposta negativa da parte del direttore che ha confermato la linea del giornale che prevede come annunciata la pubblicazione di nuove foto e dati personali nei prossimi quattro numeri del suddetto giornale;

l'articolo chiede inoltre l'impiccagione di una minoranza sessuale in Uganda incitando alla violenza contro un gruppo particolare di cittadini, stigmatizzati da una legge che qualifica un determinato comportamento sessuale come reato secondo il diritto ugandese;

la scelta di pubblicare articoli simili a questo non può che essere vista come il tentativo di intimidire non solo le minoranze sessuali, ma



anche le autorità responsabili del rispetto del principio dello Stato di diritto e della protezione dei propri cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative abbia intenzione di adottare il Governo italiano nei confronti di quello ugandese al fine di far tutelare il diritto alla protezione di ogni singolo cittadino ugandese visto che l'Uganda è Paese vincolato al rispetto dei trattati internazionali e al Patto internazionale sui diritti sociali, civili e politici;

se non intenda assumere urgenti iniziative a livello internazionale, per evitare che si continui a pubblicare i nomi e le foto di cittadini ugandesi, cosa considerata incompatibile con il principio di uno Stato di diritto, con il principio della libertà di stampa e con il diritto alla *privacy*;

se ritenga indispensabile monitorare la situazione delle organizzazioni non governative che lavorano sul territorio ugandese come Healthy Wise in Uganda, RFST (finanziata da attivisti svedesi), Pink Therapy, Maama Cash, HIVOS, Front Line, Amnesty International, Naz International Project, Open Society, Integrity, Spectrum, Ice Breakers, Freedom e Roam (per sole lesbiche), Queer Youth e Frank e Candy, per evitare che venga screditato il loro lavoro e il loro nome.

(4-03852)

(14 ottobre 2010)

RISPOSTA. – Il Governo italiano condivide pienamente le valutazioni espresse dagli interroganti riguardo alla gravità dell'iniziativa del giornale ugandese «Rolling Stone» che ha compiuto un'evidente violazione dei diritti fondamentali della persona.

L'Uganda, essendo Paese firmatario del Patto internazionale sui diritti sociali, civili e politici, è chiamato a rispettare la dignità di ogni singolo individuo. Nel Paese restano tuttavia copiose le violazioni dei diritti umani, aggravate dalla mancanza di sostegno alle vittime degli abusi a causa di lentezze burocratiche e corruzione.

Occorre peraltro tenere presente che nel Paese opera la Commissione per i diritti umani in Uganda (l'UHRC), con il fine di promuovere e tutelare i diritti umani, la quale il 15 ottobre 2010 ha presentato il suo XII rapporto annuale, alla presenza di rappresentanti della società civile e delle organizzazioni operanti nel settore umanitario, del Corpo diplomatico e della stampa. Nel rapporto è stata data attenzione, per la prima volta, alla discriminazione ai danni dell'omosessualità e delle minoranze etniche. In tale occasione, il Presidente dell'UHRC, Med S.K. Kaggwa, ha ringraziato il Governo locale per l'incremento delle risorse finanziarie ed umane previste per il 2011, che permetterà l'ampliamento degli uffici periferici, specie nelle zone più critiche del Paese, e che testimonia la volontà delle autorità locali di rafforzare lo Stato di diritto, manifestando altresì una certa apertura all'autocritica.

Purtuttavia, qualora dovesse esser dato in qualche modo seguito alla campagna omofobica lanciata dal giornale locale «Rolling Stone», sarà ne-

cessario valutare da parte nostra l'opportunità di passi, soprattutto a livello europeo, nei confronti del Governo di Kampala.

L'Italia è infatti impegnata, insieme ai *partner* europei, nel contrastare i fenomeni di intolleranza e di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale, anche attraverso l'azione diplomatica alle Nazioni Unite e nei principali *fora* competenti per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

In tale ambito, proprio su iniziativa dell'Unione europea, un gruppo di Paesi provenienti da tutti i continenti ha deciso di promuovere un'iniziativa alla 63<sup>a</sup> UNGA per chiedere la depenalizzazione universale dell'orientamento sessuale. L'iniziativa ha preso la forma di una dichiarazione, sottoscritta da 66 Paesi, pronunciata il 18 dicembre 2008 all'Assemblea generale dell'ONU. L'iniziativa trans-regionale vuole porre la depenalizzazione dell'orientamento sessuale degli individui all'attenzione della comunità internazionale, al fine di sensibilizzare tutti gli Stati sulle violenze subite dalle persone omosessuali, bisessuali e transessuali. Tale reato è, infatti, una violazione flagrante dei diritti fondamentali così come riconosciuti dalle convenzioni delle Nazioni Unite.

Tale dichiarazione si iscrive nel solco di precedenti iniziative sulla medesima questione, come la dichiarazione presentata nel 2006 dalla Norvegia al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, firmata da 54 Stati, tra i quali l'Italia e gli altri Paesi della UE. La tutela dell'orientamento sessuale viene inoltre evocata in numerosi strumenti e dichiarazioni dell'Unione: ad esempio, la Carta di Nizza dei diritti dell'Unione europea e il Trattato di Lisbona impegnano la comunità a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Allo stesso modo, il Consiglio dell'Unione ha adottato nel 2007 una risoluzione sui seguiti dell'"Anno europeo delle pari opportunità per tutti» in cui si ribadisce l'impegno degli Stati membri nel contrasto di tutte le forme di discriminazione, inclusa quella basata sull'orientamento sessuale. Anche nell'ambito della propria azione esterna a favore dei diritti umani e nei rapporti con i Paesi terzi, l'Unione pone particolare attenzione alle discriminazioni in argomento.

Lo scorso giugno, infine, l'Unione europea si è dotata di un «*toolkit*» per promuovere e proteggere i diritti delle persone LGBT: lesbiche, *gay*, bisessuali e transessuali. Si tratta di uno strumento di lavoro, elaborato in consultazione con la società civile, che mira a rafforzare l'azione degli Stati membri, delle delegazioni e delle ambasciate nel mondo a favore delle persone LGBT e che prevede inoltre l'istituzione di una *task force* incaricata di controllare l'attuazione dello stesso *toolkit*.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SCOTTI

(22 novembre 2010)

---

PINOTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

malgrado l'anno scolastico 2009/2010 sia iniziato da oltre un mese le scuole liguri presentano una serie di problemi non risolti che preoccupano studenti, genitori, docenti, amministratori locali;

i problemi riguardano le questioni relative al sovraffollamento delle classi, all'organizzazione delle ore di insegnamento alternative allo studio della religione cattolica, all'inserimento degli alunni disabili;

a seguito dei controlli scattati per verificare i piani di sicurezza delle scuole disposti dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ben 67 classi di 27 istituti superiori sono state dichiarate «fuorilegge»;

è grave il quadro della situazione di non conformità della maggioranza degli Istituti che ospitano più di 26 alunni per classe (in alcuni casi come l'alberghiero di Sestri Ponente anche 40 alunni per classe), violando il decreto ministeriale 26 agosto 1992 sulle norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica;

l'Assessore provinciale di Genova all'istruzione ha dichiarato che la situazione riscontrata richiederebbe diversi interventi di adeguamento delle aule con più di 26 alunni create dal recente decreto Gelmini;

situazioni pesanti si registrano all'istituto «Pertini» e all'Itis «I. Calvino» di Genova, al «Liceti» di Rapallo, all'Istituto d'arte di Chiavari e in numerosi altri istituti;

in particolare, per quanto riguarda l'Itis «I. Calvino» di Sestri Ponente, in riferimento alle due classi seconde dell'indirizzo scientifico-tecnologico, in una lettera firmata dal Dirigente scolastico si sono invitate «le famiglie a riflettere sulla possibilità alternativa di trasferire gli alunni ad altro istituto»;

alla succursale della scuola superiore «Montale» a Marassi una delle prime tre classi dell'indirizzo professionale dell'anno scorso è stata soppressa e divisa in due seconde: in una sono confluiti tutti gli studenti normodotati (più di 30 alunni), nell'altra sono stati inseriti sette ragazzi disabili, di cui quattro portatori di patologie gravi, su un totale di 25 ragazzi, mentre la legge prescrive che il rapporto dei disabili presenti una classe sia di 1/25. Nella classe di 25 ragazzi si verifica la seguente situazione di sovraffollamento: 25 alunni, il docente titolare della materia, cinque insegnanti di sostegno e una educatrice, con gravissimo nocumento per lo svolgimento delle lezioni;

considerato che:

il larghissimo movimento composto da studenti, insegnanti, personale della scuola e famiglie e da una larga parte di amministratori locali ha espresso, con numerose e partecipate manifestazioni, una netta contrarietà all'impovertimento e dequalificazione della scuola pubblica;

le decisioni assunte con le ultime disposizioni ministeriali, per quanto riguarda l'inserimento e l'integrazione dei disabili, costituiscono una regressione sociale, culturale e politica che interrompe un percorso

di emancipazione della scuola iniziato ormai 30 anni fa e che ha collocato l'Italia all'avanguardia rispetto a tutti i Paesi europei e mondiali;

tale situazione di grande difficoltà è riconducibile ai tagli operati nel settore dell'istruzione dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2009, n. 169, oltre che dalla legge finanziaria per l'anno 2009, che hanno determinato un grave impoverimento della scuola pubblica, privandola delle risorse indispensabili per lo sviluppo dell'azione didattica, educativa, di istruzione ed integrazione smantellandone i punti essenziali di qualità penalizzando il processo di formazione e apprendimento degli studenti,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per consentire agli alunni di proseguire regolarmente le lezioni in condizioni di sicurezza garantendo il diritto allo studio e il diritto di scelta per chi decide di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

(4-02182)

(3 novembre 2009)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione concernente la formazione delle classi, l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e l'inserimento degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche di Genova e provincia.

In merito è stata interessata la competente Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria che, al riguardo, ha comunicato quanto segue.

L'Ufficio scolastico regionale ha seguito con la massima attenzione le operazioni di determinazione degli organici di fatto degli istituti di ogni ordine e grado, in particolar modo per ciò che riguarda la costituzione delle classi, monitorandone costantemente la composizione numerica.

Proprio a tal proposito, la Direzione scolastica regionale, in data 26 agosto 2010, inviava ai dirigenti scolastici la nota protocollo n. 3580/C21 nella quale, in relazione all'ipotesi di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si evidenziava la necessità che venissero adottate, da parte dei dirigenti stessi, tutte le possibili iniziative per evitare la formazione di classi con un numero di alunni superiore al limite di 31 fissato dalla norma; contestualmente si richiamava l'attenzione «in ordine alle responsabilità dirigenziali, le precise regole che governano la sicurezza nell'ambito delle istituzioni scolastiche». Ciò in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero, da ultimo con circolare n. 59 del 23 luglio 2010 sull'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, circa la necessità del rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

La medesima direzione scolastica ha comunicato che, per l'anno scolastico 2010-2011, non risulta formata, in nessun istituto della regione, alcuna classe con un numero di alunni superiore ai 31.

Per ciò che riguarda le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, la Direzione scolastica regionale, con nota prot. n. 3650/C23 del 31 agosto 2010, ha fornito alle istituzioni scolastiche istruzioni in merito alle possibilità offerte dalla normativa vigente per la copertura di tali attività, ivi compresa la possibilità di attribuire nomine a tempo determinato con utilizzo dei fondi appositamente stanziati. Ciò in linea con le indicazioni fornite dal Ministero con la sopra citata circolare n. 59 del 2010, in cui è stata, fra l'altro, richiamata l'attenzione sulla necessità di assicurare le attività alternative agli alunni interessati.

In relazione all'inserimento degli alunni disabili, con decreto prot. n. 3864/C21 del 15 settembre 2010, tenuto conto della sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte costituzionale, l'Ufficio scolastico regionale ha attivato, per il corrente anno scolastico, 40 posti di sostegno in deroga alla dotazione organica assegnata. Come è noto, con questa sentenza la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (il tetto era stato fissato dalla legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008, emanata nella precedente legislatura), nonché della disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Anche per l'attuazione della suddetta sentenza della Corte costituzionale sono state fornite adeguate indicazioni nella più volte citata circolare n. 59.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(12 novembre 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nelle avvenute assegnazioni delle sedi vacanti come dirigente scolastico nella regione Puglia, il professor Vincenzo Servedio, già in servizio in Liguria, ha cercato una conciliazione con l'ufficio provinciale del lavoro di Bari per ricoprire tale incarico;

tale proposta di conciliazione avrebbe salvaguardato anche i dirigenti fruitori del trasferimento interregionale, oltre che l'interessato professor Servedio;

la stessa pubblica amministrazione sarebbe stata sollevata da un annoso contenzioso che da tempo è uno dei problemi irrisolti di questa regione,

si chiede al Ministro in indirizzo di conoscere i motivi per i quali l'amministrazione della pubblica istruzione non ha accettato il tentativo di conciliazione avvenuto presso l'ufficio provinciale del lavoro di Bari, inerente all'assegnazione di una delle sedi vacanti in Puglia al professor Vincenzo Servedio, dirigente scolastico in servizio in Liguria.

(4-03244)

(27 maggio 2010)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti sull'esito negativo del tentativo di conciliazione proposto dal professor Servedio avverso il mancato trasferimento interregionale dalla Liguria alla Puglia.

Al riguardo il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia rileva che il Dirigente scolastico interessato ha presentato domanda di trasferimento interregionale nella regione Puglia, unitamente ad altri 23 dirigenti scolastici in servizio in altre regioni.

Il contingente di posti disponibili per tali trasferimenti, determinato in applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro Area V dell'11 aprile 2006 e del contratto integrativo nazionale del 15 aprile 2009, non ha consentito l'accoglimento di tutte le domande proposte, tra le quali è compresa anche quella del professor Servedio.

Questi non ha condiviso l'operato dell'amministrazione ed ha proposto ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile al giudice del lavoro. L'esito del ricorso è stato favorevole all'amministrazione, in quanto il giudice adito, con ordinanza del 7 ottobre 2009, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto.

I termini della situazione verificatasi non hanno consentito di trovare una soluzione neppure in sede conciliativa.

A parere del competente Direttore generale, infatti, un diverso esito del tentativo di conciliazione avrebbe comportato una disparità di trattamento nei confronti degli altri 16 dirigenti scolastici, aspiranti alla mobilità interregionale, che non hanno visto soddisfatta la loro richiesta.

Sulla vicenda si è espressa anche la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, la quale comunica di condividere allo stato degli atti l'operato dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, ritenendolo conforme alle disposizioni vigenti in materia.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(12 novembre 2010)

RIZZI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa locali, e dalle testimonianze dirette dei giovani studenti, nel comune di Gerenzano (Varese), sia nel 2008 che nel 2009 il Direttore scolastico del plesso Enrico Fermi, professor Walter Milanese, attraverso atti formali ha negato che all'interno degli istituti scolastici potesse avvenire la consueta «benedizione pasquale». Tale presa di posizione da parte del dirigente scolastico ha suscitato le rimostranze dei giovani studenti e dei genitori degli alunni che non hanno capito il fondamento di tale iniziativa stigmatizzandola come un'ingerenza ingiustificata dettata da preconcetti ideologici;

nell'anno 2009 visto il precedente rifiuto alla benedizione pasquale da parte del Direttore scolastico i genitori degli studenti preventivamente hanno richiesto che la benedizione potesse essere celebrata durante l'intervallo proprio al fine di evitare giustificazioni pretestuose per il diniego motivate dalla necessità di evitare l'interruzione e il ritardo nell'attività didattica;

la circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992 ammette la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali nell'ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari scolastiche e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche», prevede che le istituzioni scolastiche «definiscono, promuovono e valutano (...) iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti», queste ultime intese come «occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile, (...) attivate tenendo conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie» cioè in un orario non curricolare ma non necessariamente extrascolastico, e sono deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto, che «ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica»;

il nostro Stato, attraverso il Concordato e la protezione costituzionale di cui esso gode a norma dell'art. 7 della Costituzione, riconosce alla Chiesa cattolica un fondamentale ruolo storico e sociale dato da un'antica ininterrotta tradizione che lega il popolo italiano alle vicende della Chiesa cattolica. Il Concordato del 1984, pur superando l'affermazione prevista dal Trattato del 1929 per cui «la religione cattolica apostolica romana» veniva considerata «la sola religione dello Stato», ha riaffermato allo stesso tempo che non sussiste una situazione di parità fra la Chiesa cattolica e le altre confessioni, né sul piano legislativo ordinario né sul piano costituzionale, come confermato dall'importante missione educativa affidata alla Chiesa cattolica, dalla previsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dal riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e dalla riserva ai tribunali ecclesiastici, nei limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, delle relative sentenze di nullità;

è necessario ribadire che lo Stato italiano attribuisce anche all'insegnamento della religione cattolica, svolto «nel quadro delle finalità della scuola», una dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Tale riconoscimento si fonda su tre aspetti principali: il fatto religioso ha una notevole rilevanza culturale per comprendere la nostra storia; i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano; l'insegnamento della religione cattolica contribuisce a dare una risposta specifica al bisogno di significato che ciascuno ha in sé;

cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, in nome di un'ideologica visione relativista e laicista significa unicamente svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società;

se da un lato la libertà religiosa, di credenza e di coscienza, è un diritto inviolabile consolidato nella cultura del popolo italiano e riconosciuto in modo inequivocabile dal combinato disposto degli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione italiana, è innegabile dall'altro lato che il patrimonio storico culturale del nostro Paese affonda le proprie radici nella civiltà e nella tradizione cristiana;

va inoltre ricordato che la religione cattolica, rispetto alle altre fedi, gode di una maggiore protezione anche in sede penale nell'ipotesi di «delitti contro il sentimento religioso» e che la Corte costituzionale, più volte adita in materia, ha rigettato le istanze volte a mettere in luce una violazione del principio di uguaglianza e di libertà, considerata la maggiore intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese alla fede cattolica dato l'inscindibile legame tradizionale con il popolo italiano;

rispetto a questo sentimento religioso diffuso, si stanno da ultimo affermando tendenze laiciste che, in nome del rispetto della libertà religiosa, impongono l'abbandono di quelle tradizioni che costituiscono un punto di riferimento fondamentale per le nostre radici culturali; il riferimento, in particolare, è alle azioni avviate da alcuni insegnanti e presidi nelle nostre scuole per sospendere quei riti, come il presepe e i canti natalizi, che da sempre contraddistinguono il Natale cattolico,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere, nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti che contraddistinguono le festività cattoliche, a partire dal Natale e dalla Santa Pasqua, riconoscendo alle radici cristiane un valore fondante della nostra cultura.

(4-03057)

(22 aprile 2010)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione circa l'episodio verificatosi nel plesso scolastico «Enrico Fermi» di Gerenzano (Varese) in occasione della tradizionale benedizione pasquale, si comunica quanto segue.

In primo luogo, sono condivisibili le considerazioni contenute nel preambolo dell'atto di sindacato ispettivo circa i valori che caratterizzano la nostra civiltà, la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra identità; valori, questi, che connotano il principio di laicità dello Stato come delineato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 203 del 1989, con riferimento agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e nella sentenza n. 334 del 1996.

Agli stessi valori si ispira pure la legge-delega n. 53 del 28 marzo 2003, recante le norme generali sull'istruzione, nella parte in cui stabilisce che «sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e mo-



rare, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea».

Proprio con riferimento alla civiltà europea, è da ritenere che il rispetto delle tradizioni dei singoli Paesi concorra al processo di unificazione europea, che si costruisce non eliminando le tradizioni stesse bensì valorizzando la storia delle nazioni che compongono l'Europa.

Per quello che riguarda specificamente l'insegnamento della religione cattolica e i diritti delle altre confessioni religiose nelle scuole di ogni ordine e grado, è noto che la disciplina è contenuta negli articoli 309 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994.

In particolare, l'articolo 311, al comma 1, afferma che «La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi». Inoltre, al comma 2, stabilisce che «Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti».

Passando alla questione relativa all'ammissibilità o meno delle benedizioni religiose e delle celebrazioni di messe in orario scolastico e/o nella scuola, si ritiene opportuno richiamare il parere n. 41778/08 reso dall'Avvocatura generale dello Stato - Sezione VII - in data 8 gennaio 2009.

Con il predetto parere l'Avvocatura generale, dopo avere preliminarmente affrontato l'intera questione alla luce dei principi costituzionali, tenendo conto della specifica normativa e delle varie pronunce giurisdizionali in materia, ha ritenuto che non sussistano ostacoli alla configurabilità della benedizione religiosa e della messa quali attività extrascolastiche.

L'Avvocatura ha inoltre riconosciuto la legittimità della circolare del Ministro della pubblica istruzione prot. 13377 del 13 febbraio 1992, cui si fa riferimento nell'interrogazione, che ha ammesso la possibilità di far rientrare, su iniziativa e deliberazione conforme degli organi collegiali dei singoli istituti, eventuali atti di culto, quali la celebrazione di una messa di inizio anno scolastico e le benedizioni pasquali, nell'ambito delle iniziative extrascolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

L'Avvocatura stessa, nell'esprimere tale avviso, ha contestualmente fornito indicazioni pratiche circa le modalità di svolgimento dei predetti atti di culto, sia all'interno che all'esterno delle istituzioni scolastiche e sia in orario scolastico curriculare che al di fuori di tale orario; ha infine evidenziato che, in ogni caso, fermo restando il rispetto della normativa vigente, il comportamento degli organi scolastici dovrebbe sempre ispirarsi al criterio di opportunità, dando particolare rilievo alla sensibilità e al coinvolgimento delle componenti scolastiche.

Si aggiunga che sullo specifico tema della legittimità della visita pastorale dell'ordinario diocesano alle comunità scolastiche è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Con sentenza della Sezione Sesta del 6 aprile 2010, n. 1911, l'Alto Consesso ha ritenuto che «nella deliberazione del consiglio di istituto, con cui viene autorizzata la visita pastorale dell'Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che (...) la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell'articolo 16 della legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa ad evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale».

Tutto ciò premesso, in merito allo specifico episodio oggetto dell'interrogazione, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia ha richiesto una relazione al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo «G.P. Clerici» di Gerenzano, cui appartiene il plesso scolastico «Enrico Fermi».

Nella sua relazione il dirigente in parola ha precisato quanto segue.

In data 9 dicembre 2008, un'insegnante trasmetteva al medesimo una nota con la quale, richiamando una copiosa normativa (art. 311 del decreto legislativo n. 297 del 1994; art. 9 della legge n. 449 del 1984; art. 11 delle leggi n. 516 del 1988, n. 517 del 1988 e n. 101 del 1989; art. 8 della legge n. 116 del 1995; art. 10 della legge n. 520 del 1995; sentenza del TAR per l'Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250; sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478) lo invitava al «rispetto della normativa», evitando la celebrazione di atti di culto durante l'orario scolastico.

Nella seduta del 9 dicembre 2008, il Consiglio d'istituto, informato in merito alla citata nota, deliberava, all'unanimità, che la benedizione natalizia venisse impartita in orario extrascolastico, da concordare con la parrocchia, confortato nella sua decisione dalla lettura del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato Cs. 41778/08 Sez. VII, avente come oggetto «Benedizione religiosa di edificio scolastico – quesiti», secondo il quale tale rito, potendosi configurare quale attività extrascolastica, è riconducibile a quelle per le quali la normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974) affida potere deliberante al consiglio di circolo o d'istituto.

In data 10 dicembre 2008 il dirigente scolastico, nel corso di un incontro, esponeva al sacerdote la situazione e comunicava gli orari disponibili per impartire la benedizione nei diversi plessi. Nell'occasione proponeva che, per gli anni successivi, la parrocchia comunicasse alla scuola le proprie disponibilità in merito alla celebrazione della Santa Messa ed alla benedizione natalizia, in modo che il Consiglio d'istituto ne tenesse conto nel deliberare il calendario scolastico.

In data 11 dicembre 2008, il sacerdote comunicava al capo d'istituto che impegni già assunti non gli consentivano di impartire la benedizione

negli orari proposti. Condividendo l'opportunità di evitare sia polemiche tra scuola e parrocchia sia la diffusione di notizie non veritiere, veniva concordato, a quanto riferisce il dirigente, il testo di una circolare interna, che veniva distribuita alle famiglie degli alunni.

Nella seduta del 30 giugno 2009, il Consiglio d'istituto approvava all'unanimità la richiesta presentata dal comitato genitori, prevedendo che la benedizione durante l'intervallo, nelle date concordate con la parrocchia.

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GELMINI

(12 novembre 2010)

---

